

## Assicurazione Multirischi Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto Allianz SalvaCasa

Data di aggiornamento 28/03/2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Per i dettagli delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione: **INCENDIO – Danni locali e contenuto** art. 2.3 pag. 8; **FURTO** art. 3.2 pag. 17; **RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri – VITA PRIVATA** art. 4.1.1 pag. 23; **RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri – GESTIONE CASA** art. 4.2.1 pag. 26; **ASSISTENZA** art. 5.1 pag. 30; **TUTELA LEGALE CASA** art. 6.1.1 pag. 33, **TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA** art. 6.2.1 pag. 36 e **TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO** art. 6.3.1 pag. 39.

È possibile personalizzare la copertura assicurativa con opzioni che prevedono una riduzione di Premio o un Premio aggiuntivo.

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Per i dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione: **FURTO: E - Riduzione dei limiti di Indennizzo** pag. 22 e **F – Esclusione di gioielli, preziosi, denaro ecc.** pag. 22; **RESPONSABILITÀ CIVILE Danni ad altri – GESTIONE CASA: K - Limitazione Ricorso terzi da Incendio** pag. 29.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per i dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione: **INCENDIO – Danni a locali e contenuto: A – Allagamento:** pag. 15; **B - Eventi Atmosferici Impianti Solari e Fotovoltaici:** pag. 15; **S - Spese per eccedenze consumo di acqua:** pag. 16; **RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri – VITA PRIVATA: O - Estensione professionale insegnate** pag. 28; **Z - Estensione Mobilità Elettrica:** pag. 28; **RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri – GESTIONE CASA: 1 - Abitazione locata a terzi o in comodato d'uso,** pag. 28; **N - Estensione Gestione B&B** pag. 29; **U - Estensione Gestione Airbnb e simili** pag. 29; **TUTELA LEGALE: Estensione a pagamento Abitazione Locata a terzi:** pag. 42.



#### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



#### Ci sono limiti di copertura?

**INCENDIO – Danni a locali e contenuto – Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi** i danni: determinati da umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali; determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; indiretti quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o reddito commerciale/industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate; verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; a cespugli e prati, alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber. **Per le singole garanzie: Perdita di combustibile: Limite di indennizzo 2.000,00; Rottura Lastre: esclusi** i danni che si verificano durante i traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera, nonché quelli che derivano da difettosa installazione e da vizio di costruzione, **Limite di indennizzo 2.000,00; Deterioramento di generi alimentari di generi alimentari: Limite di indennizzo 300,00; Incendio del Contenuto portato nei locali di villeggiatura o Temporaneamente presso terzi, Perdita gioielli/preziosi/denaro: Limite di indennizzo 10%** della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale o della Dimora saltuaria, se la Dimora abituale non è assicurata; **Eventi Atmosferici: esclusi** i danni a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre, dehors, pergolende e installazioni simili e a quanto in essi riposto; impianti solari e fotovoltaici; lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento; a fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto; a enti mobili all'aperto e installazioni esterne come recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al fabbricato; da sovraccarico neve:

all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del fabbricato, a fabbricati aperti da uno o più lati, a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve; da bagnamento all'interno del fabbricato, che non è causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua. **Scoperto** come indicato in Polizza con relativi minimo e massimo, se le singole garanzie prevedono specifici scoperti o franchigie, questi prevalgono su questo Scoperto solo se superiori. **Inoltre, tra gli Eventi atmosferici, per i danni da gelo: esclusi** i danni causati a fabbricati senza impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro, alle tubature installate o interrate all'esterno del fabbricato, **Limite di indennizzo** 3.000,00; **per tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati: esclusi** i danni da sovraccarico da neve e al relativo contenuto, **Limite di indennizzo** 15.000,00, **Scoperto** 10% dell'indennizzo minimo 300,00 per Sinistro; **per manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento causati dalla grandine: Limite di indennizzo** 1% del fabbricato; **per tende frangisole esterne installate su strutture fisse: esclusi** danni da sovraccarico neve e al relativo contenuto, **Limite di indennizzo** 1.500,00; **per infiltrazioni di acqua piovana di disgelo: esclusi** i danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua, **Limite di indennizzo** 20.000,00. **Atti Vandalici e dolosi: esclusi** i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni, di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o ammanchi di qualunque genere, causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber, da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e di qualsiasi impianto e apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. **Guasti causati dai ladri a fissi e infissi: Limite di indennizzo** 2.000,00. **Danni da Acqua: escluse** le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato; **Spese di ricerca, riparazione: escluse** le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia, **Limite di Indennizzo** 2% della Somma assicurata per il Fabbricato massimo 2.500,00, con il **sottolimito** di 1.500,00 in caso di manifesta fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di tubazioni e relativi raccordi. **Fenomeno elettrico: 10.000,00.** Nei limiti della somma assicurata per il Contenuto per ogni ubicazione, sono previsti i seguenti **specifici Limiti di indennizzo: Pellicce, oggetti d'arte (escluse raccolte e collezioni), oggetti e servizi di argenteria: 30.000,00** per singolo oggetto; **Preziosi e valori, raccolte e collezioni, dovunque riposti all'interno dell'abitazione: 50% massimo 30.000,00; Denaro: 10% massimo 2.000,00; Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati: 10%.**

I **Limiti di indennizzo** sopra indicati si intendono per sinistro e per anno, salvo sia diversamente indicato.

**Franchigia di sezione:** il Contraente può optare per la sostituzione di franchigie e minimi di scoperto sopra indicati con una franchigia di sezione, che viene indicata in Polizza, che prevarrà solo se superiore a quanto previsto per le singole garanzie.

**FURTO - Per tutte le garanzie della sezione** sono **esclusi** i danni: che si verificano in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; che si verificano in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine; agevolati con dolo o colpa e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti, persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non conviventi; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati - costituenti Dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati (in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del 60° giorno); che si verificano nell'abitazione, che costituisce Dimora saltuaria dell'Assicurato, a gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti e denaro nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso o dei suoi familiari; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber. **Per le singole garanzie: Furto commesso dai collaboratori familiari: Limite di indennizzo** 10% somma assicurata massimo 2.500,00. **Furto e Rapina oggetti personali portati nei locali di villeggiatura (escluso denaro) e Furto e Rapina del Contenuto presso terzi per pulizia e manutenzione: Limite di indennizzo** 10% della somma assicurata per la Dimora abituale o per la Dimora saltuaria, se la Dimora abituale non è assicurata, massimo di 1.500,00; **Furto di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche custoditi in cassette di sicurezza e caveau:** fino alla somma assicurata del Contenuto per la Dimora abituale o per la Dimora saltuaria, se la Dimora abituale non è assicurata e comunque nei limiti di indennizzo previsti; **Guasti causati dai ladri: Limite di indennizzo** 3.000,00; **Scippo e rapina:** per i minori di 14 anni **esclusi** i danni avvenuti quando non sono in compagnia di persona maggiorenne, sono **escluse** le cose non di proprietà delle persone assicurate o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi, **Limite di indennizzo** 10% della somma assicurata per la Dimora abituale o per la Dimora saltuaria, se la Dimora abituale non è assicurata, massimo 800,00 per il denaro, **Scoperto** 10% del danno Indennizzabile minimo 100,00 per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori da territorio italiano. Nei limiti della somma assicurata per ogni ubicazione sono applicabili i seguenti **specifici Limiti di indennizzo: Pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria: 15.000,00** per oggetto; **Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti all'interno dell'abitazione: 40%** somma assicurata massimo 15.000,00; **Denaro: 10%** somma assicurata massimo 2.000,00; **Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati: 10%** somma assicurata massimo 1.500,00 per singolo oggetto. **Mezzi di chiusura** se non operanti o in presenza di ponteggi: **Scoperto** 20% dell'importo liquidabile se generici, **Scoperto** 25% dell'importo liquidabile se potenziati. **Impianto di allarme** se inefficiente: **Scoperto** 20% dell'importo liquidabile se generico; **Scoperto** 25% dell'importo liquidabile se installato da professionista. Per la **Dimora saltuaria: Scoperto** 20% dell'importo liquidabile.

**Franchigia di sezione:** il Contraente può optare per una franchigia di sezione, che viene indicata in Polizza, da applicarsi a ciascun sinistro salvo le garanzie per le quali è espressamente indicato che non è prevista. Se le singole garanzie prevedono specifiche franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori. Se opera insieme a uno scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri:**

**VITA PRIVATA - Per tutte le garanzie** sono **esclusi** i danni: derivanti dalla proprietà o conduzione di Fabbricati; causati da atti dolosi degli Assicurati; provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali; a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine; da Furto; alle cose altrui da Incendio, fumo, Implosione, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia; provocati a terzi da minori alla guida e danni provocati dall'Assicurato in

qualità di trasportato, se non opera una copertura assicurativa verso terzi; derivanti dalla attività della caccia; che derivano da proprietà e uso di esplosivi; che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa; che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili diversi da quelli previsti o che non rispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente o soggetti ad assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi; che gli aeromobili giocattolo previsti provocano ad altri aeromobili. **Relativamente alle singole garanzie: Partecipazione ad attività sociali: esclusi** i danni da attività medico sanitarie; **Danni provocati dall'assicurato quando trasportato su veicoli altrui: esclusi** i danni ai veicoli stessi.

**GESTIONE CASA - Per tutte le garanzie l'Assicurazione non opera per i danni:** derivanti dalla proprietà di unità immobiliari locare a terzi, diverse da locazione breve turistica; causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo se compiuti da figli minori; conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali; derivanti da proprietà e uso di esplosivi; verso i dipendenti legati da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato addetti ai servizi domestici, incluso il giardinaggio; verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitter, persone alla pari non legate da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato; provocati a terzi dalle persone indicate ai due punti precedenti durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi famigliari conviventi; che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici e da cortile, di cavalli e di altri animali da sella; che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto del Contraente; che derivano da tutto quanto non espressamente indicato nell'oggetto dell'Assicurazione; a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine. **Per le singole garanzie: Danni materiali e diretti causati a cose di terzi a seguito di Incendio: Limite di indennizzo 500.000,00; Inquinamento a seguito di rottura accidentale: Limite di indennizzo 30.000,00, Scoperto 10% del danno indennizzabile minimo 2.000,00.**

**Per entrambe le garanzie, sono esclusi** danni: che derivano da amianto o crysothile; che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento; direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber.

I **Limiti di indennizzo** sopra indicati si intendono per sinistro e per anno, salvo sia diversamente indicato. **Franchigia di sezione:** solo per i danni a cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato. Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori. Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia. Se sono acquistate entrambe le garanzie della sezione, il massimale indicato in Polizza per entrambe le garanzie deve intendersi unico.

**ASSISTENZA – Per tutte le garanzie le prestazioni assicurative non sono dovute in caso di:** disposizioni delle Autorità locali che vietano o rendono impossibile la prestazione assicurativa; guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate; terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico con caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa per cause di forza maggiore; per danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber. Sono inoltre **esclusi** i costi di materiali e pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi. **Limiti di indennizzo per le singole prestazioni: Invio di idraulico, elettricista, fabbro, tapparellista, vetraio 250,00 per sinistro e 350,00 per anno assicurativo; Spese d'albergo in caso di inagibilità dell'abitazione assicurata 275,00 per evento; Rientro dell'Assicurato a causa di Sinistro: 225,00 per evento; Messa a disposizione di un veicolo commerciale in caso di trasloco: 1.050,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

**TUTELA LEGALE – Per tutte le opzioni la garanzia è esclusa:** per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; per controversie relative a: (i) costruzione o alla compravendita d'immobili e (ii) immobili non direttamente utilizzati; per fatti dolosi dell'Assicurato e se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Per le controversie di natura contrattuale, la **garanzia non opera:** (i) per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti; (ii) in caso di oggetto della controversia con valore economico inferiore a 200,00. Sono **escluse le seguenti spese:** anche preventivate, non concordate con Allianz; per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz; del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio; dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; rimborsate dalla controparte; per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con Allianz; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali; in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000,00; anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. **Inoltre per Tutela legale casa** la garanzia è **esclusa** in materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato; per controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo/libero professionale/subordinato; per danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber; **per Tutela legale casa e famiglia è esclusa** in caso di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro subordinato/autonomo/libero professionale; **per Tutela legale casa, famiglia e lavoro è esclusa** in caso di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli Atti di Volontaria giurisdizione; per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e salvo l'opposizione contro una sanzione amministrativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo/libero professionale; procedimenti e controversie di lavoro quando l'Assicurato svolge attività di medico o ostetrica. Sono **esclusi** i sinistri che insorgono: prima di 1 anno dalla data di decorrenza indicata in Polizza se si tratta di Atti di Volontaria Giurisdizione; entro 90 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza in caso di controversie contrattuali.

*I valori sopra indicati sono espressi in euro.*

## **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è dedicato a persone fisiche e persone giuridiche, residenti/aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana che siano proprietarie o locatarie di abitazioni, appartenenti a una delle seguenti tipologie: appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente; interessate a tutelarsi da uno o più dei seguenti rischi: danni materiali e diretti ai beni assicurati a causa di incendio, eventi naturali, altri eventi nominati (Incendio – Danni a locali e contenuto); danni causati a terzi nell’ambito della vita privata (solo per persone fisiche) e/o della gestione dell’abitazione (Responsabilità civile - Danni ad altri); assistenza legale (Tutela legale.) In aggiunta, in via opzionale, possono essere interessate a una o più delle seguenti coperture: danni materiali e diretti da furto e rapina (Furto); assistenza in caso di emergenze (Assistenza). La possibilità di acquistare la sezione Furto senza acquistare la sezione Incendio – Danni a locali e contenuto, sulla stessa ubicazione, può essere discrezionalmente valutata da Allianz. I fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate devono essere ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

## **Quali costi devo sostenere?**

### **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25,52% sul Premio imponibile al netto delle imposte.

## **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"><li>- lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano</li><li>- tramite il sito internet dell’Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> accedendo alla sezione Reclami.</li></ul> <p>L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> nella sezione Reclami.</p>
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

## **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Arbitro Assicurativo (obbligatorio)</b>	Presentando ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>ARBITRATO:</b> <b>Incendio – Danni a locali e contenuto e Furto:</b> In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono rimettersi alla procedura di Arbitrato, le cui risultanze sono obbligatorie per le parti. <b>Tutela Legale:</b> In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e Allianz sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione potrà essere demandata ad un arbitro designato in accordo tra le parti o dal Presidente del Tribunale del Foro competente. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, se il risultato conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia, in linea di fatto o di diritto. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> , o all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

## **REGIME FISCALE**

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<b>Trattamento fiscale dei premi:</b> il premio corrisposto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni. Se l’immobile è soggetto a Tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il Premio per le garanzie Danni a locali / Danni ai locali in affitto – Rischio locativo non è soggetto all’imposta sulle assicurazioni. <b>Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi:</b> in capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. <b>Tassazione delle somme percepite:</b> le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
---	---

## **Cosa è il diritto all’oblio oncologico?**

<b>Diritto all’oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
-------------------------------------	--

	<p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="http://allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti">allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti</a>.</p> <p>Ai fini della formazione dell'“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; PAGAMENTO DEI PREMI; SEGNALAZIONE DI SINISTRO; VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.**